



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC

OGGETTO: Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale docente e ricercatore: emanazione.

IL RETTORE

- VISTA la proposta del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale docente e ricercatore trasmessa a mezzo mail dall'ufficio Relazioni Sindacali in data 25.01.2023;
- VISTA la delibera del S.A. n. 29 del 29.03.2023;
- VISTA la delibera del C.d.A. n. 58 del 04.04.2023;
- VISTO lo Statuto di Ateneo;

DECRETA

- Art.1 Emanare il "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale docente e ricercatore" (all. 1).
- Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo e all'Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni
In comunicazione SA e CdA



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

Senato Accademico delibera n. 29 del 29.03.2023

Consiglio di amministrazione delibera n.58 del 04.04.2023

INDICE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

ART. 2 - NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

**ART. 3 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA E DURATA DEL MANDATO**

ART. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 5 - RACCOLTA E DEPOSITO DELLE SOTTOSCRIZIONI

ART. 6 - ELEZIONE DEI/LE R.L.S. DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

ART. 7 - RINUNCIA, CESSAZIONE, DECADENZA E SOSTITUZIONE

ART. 8 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

ART. 9 - ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 10 - FORMAZIONE

**ART. 11 - MEZZI, STRUMENTI E PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI**

ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ DELL'INCARICO RICOPERTO

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dal Contratto collettivo Quadro del 10 luglio 1996 e dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, le modalità di individuazione dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.) dell'Università del Salento, in rappresentanza del personale docente e ricercatore, di cui all'articolo 47, commi 4 e 5 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e le loro attribuzioni.

2. I/le R.L.S. hanno come soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, ricercatore, diri-

gente, tecnico amministrativo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici, nonché quello non organicamente strutturato equiparato ai lavoratori ovvero gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato che autorizzati facciano uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Art. 2

(Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)

1. Il numero di R.L.S. nell'Università del Salento è complessivamente pari a n. 10, suddiviso nel seguente modo:

- a. n. 7 individuati tra il personale tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici;
- b. n. 3 individuati tra il personale docente e ricercatore (uno per l'area tecnico-scientifica; uno per l'area giuridico-economica; uno per l'area umanistico-sociale).

Art. 3

(Modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e durata del mandato)

1. I/le R.L.S. di cui al precedente art. 2, lett. b), sono eletti/e dal Senato Accademico nell'ambito del personale docente e ricercatore in servizio a tempo indeterminato secondo le modalità di cui al successivo art. 6. La nomina degli/delle stessi/e è disposta con decreto rettorale.

2. I nominativi dei/delle R.L.S. sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Università del Salento e comunicati ufficialmente ai responsabili delle strutture e a tutti i lavoratori universitari.

3. I/le R.L.S. rimangono in carica 3 anni dalla data di nomina stabilita con decreto rettorale e, comunque, fino al rinnovo delle stesse rappresentanze, con possibilità di riproposizione della candidatura alla scadenza.

Art. 4

(Avvio del procedimento e presentazione delle candidature)

1. Con decreto rettorale viene avviato il procedimento volto alla individuazione dei/le R.L.S. del personale docente e ricercatore, di norma, nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato precedente. L'avvio viene comunicato a tutto il personale docente e ricercatore tramite Avviso pubblicato sul sito web di Ateneo.

2. Il personale interessato è invitato a presentare proprie candidature nei termini e secondo le modalità previste dal decreto rettorale di cui al precedente comma. Ciascun candidato sottoscrive la propria dichiarazione di candidatura, indicando espressamente per quale area concorre, e la sua firma è autenticata da un funzionario dell'Ufficio Regolamenti e rapporti istituzionali.

3. Le candidature sono presentate all'Ufficio Regolamenti e rapporti istituzionali, con indicazione di nome, cognome, data di nascita, struttura di appartenenza e di ogni altro elemento utile alla univoca identificazione per il personale docente e ricercatore.

4. Non è ammissibile la candidatura:

- a) di chi non appartiene al ruolo del personale docente e ricercatore dell'Università del Salento;
- b) di un professore o un ricercatore che non sia in grado di garantire un numero di anni di servizio

prima del collocamento a riposo pari alla durata del mandato.

5. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dall'Ufficio Regolamenti e rapporti istituzionali, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide al Senato Accademico.

Art. 5

(Raccolta e deposito delle sottoscrizioni)

1. L'Avviso di cui al precedente art. 4, comma 1, stabilisce il numero di firme di sostegno occorrenti per la presentazione della singola candidatura, che deve essere almeno pari al 3% del totale del personale docente e ricercatore in servizio alla data del predetto decreto.

2. Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura ed esso è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e firma apposta nell'apposito modulo a sostegno della candidatura. L'indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l'annullamento della relativa sottoscrizione. In caso di sottoscrizioni apposte a sostegno di candidature diverse, le sottoscrizioni medesime sono annullate.

3. La raccolta delle sottoscrizioni avviene su modulo predisposto dall'Ufficio Regolamenti e rapporti istituzionali ad esclusiva cura del candidato, che si fa garante della loro autenticità.

4. Nessun candidato può apporre la propria firma a sostegno di altra candidatura.

5. Le sottoscrizioni sono depositate dal candidato presso l'Ufficio Regolamenti e rapporti istituzionali entro il giorno e l'orario stabiliti nel decreto di avvio del procedimento. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della candidatura.

Art. 6

(Elezione dei/le R.L.S. del personale docente e ricercatore)

1. Il Senato Accademico individua, tra le candidature pervenute, i/le R.L.S. del personale docente e ricercatore mediante votazione a scrutinio segreto, avendo cura di eleggere un R.L.S. per l'area tecnico-scientifica, uno per l'area giuridico-economica ed uno per l'area umanistico-sociale.

2. È eletto R.L.S. colui/colei che raggiunge il maggior numero di voti dei presenti.

3. Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna candidatura per un'Area rappresentativa, con decreto rettorale viene avviato per una seconda volta il procedimento per l'individuazione del/la R.L.S. del personale docente e ricercatore appartenente alla medesima Area, secondo le modalità di cui al precedente art. 4. Se anche in questo caso non perverranno candidature, l'Amministrazione opererà con i/le R.L.S. eletti/e.

Art. 7

(Rinuncia, cessazione, decadenza e sostituzione)

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di decadenza dall'incarico di R.L.S., con decreto rettorale si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti dell'Area rappresentativa di appartenenza del/la R.L.S. rinunciatario, dimissionario o decaduto. In assenza di candidati che possano subentrare, si procede alla raccolta di nuove candidature, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, per la elezione di un nuovo R.L.S.

2. Il/la R.L.S. che subentra in corso di mandato, rimane in carica fino alla conclusione dello stesso.

Art. 8

(Accesso ai luoghi di lavoro)

1. I/le R.L.S. esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando al Rettore le visite che intendono effettuare, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.

2. Il datore di lavoro e i/le RLS concordano le visite ed i sopralluoghi nei luoghi di lavoro. Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o loro delegati.

Art. 9

(Esercizio del mandato)

1. I/le R.L.S., nello svolgimento del loro mandato, non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione o pressione a causa della conseguente attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

2. La disciplina legale delle attribuzioni dei/delle R.L.S. è contenuta nell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il/la R.L.S.:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;
- c) è consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 10

(Formazione)

1. I/le R.L.S. hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I contenuti minimi della formazione sono quelli di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11.
2. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell'Università del Salento e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, ai/alle R.L.S. non meno di 8 ore di aggiornamento annue, così come previsto dall'art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008. La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza.
3. La formazione dei/delle R.L.S. non può comportare oneri economici a carico degli interessati.

Art. 11

(Mezzi, strumenti e permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni)

1. Il/la R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
2. I/le R.L.S. in servizio presso l'Università del Salento dispongono, per lo svolgimento dell'incarico, di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
3. Ai/alle R.L.S. non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 50, del D. Lgs. 81/2008, ossia nei casi in cui: b) sia consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) sia consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) sia consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008; g) debba ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008; i) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipi alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008 ("Riunione periodica").

Art. 12

(Incompatibilità dell'incarico ricoperto)

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è incompatibile con:

- l'appartenenza al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la carica di Medico Competente;
- la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza;
- la rappresentanza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa, ovve-

- ro la partecipazione in qualità di membro negli organi statutari sindacali;
- la delega di funzioni ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Art. 13
(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.